

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

**(In attuazione del Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285)**

INDICE:

CAPITOLO I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	3
CAPITOLO II RISCONTRO DIAGNOSTICO	5
CAPITOLO III PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	6
CAPITOLO IV DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI	6
CAPITOLO V TRASPORTO DEI CADAVERI	7
CAPITOLO VI AUTOPSIE, IMBALSAMAZIONI	10
CAPITOLO VII CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO	11
CAPITOLO VIII CREMAZIONI	12
CAPITOLO IX INUMAZIONI - CAMPI COMUNI	14
CAPITOLO X TUMULAZIONI - SEPOLTURE PRIVATE	15
CAPITOLO XI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	20
CAPITOLO XII NORME GENERALI DI VIGILANZA	23
CAPITOLO XIII POLIZIA DEL CIMITERO	23
CAPITOLO XIV CUSTODI DEL CIMITERO E LORO ATTRIBUZIONI	25
CAPITOLO XV CONTRAVVENZIONI	26
CAPITOLO XVI DISPOSIZIONI FINALI	26

CAPITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dall'accertamento del decesso.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie relative all'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto.

Art. 2

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere immediatamente accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero più vicino, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo potrà essere rimosso solo dopo la visita giudiziaria.

Art. 4

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile grava anche sui medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 38 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Presso l'Ufficio Igiene dell'A.S.L. dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Art. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'A.S.L. la quale incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti al Sindaco ed all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'A.S.L.

Nella Casa Albergo e nell'Infermeria Honegger la funzione di medico necroscopo è svolta da un medico delegato dall'A.S.L.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'A.S.L. e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale, salvo i casi previsti dai successivi artt. 16, 17 e 18.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore. Il medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 Regio Decreto sull'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 7

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art. 8

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso all'A.S.L. per i necessari provvedimenti di disinfezione; deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 9

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentita l'A.S.L.

Art. 10

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nullaosta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

Art. 11

Per l'inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata all'Ufficiale di stato Civile che provvederà per l'inumazione, facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel Cimitero.

CAPITOLO II RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 12 (art. 37 D.P.R. 285/1990)

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15 febbraio 1961 n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico scientifici.

L'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico é eseguito alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.

Art. 13 (art. 38 D.P.R. 285/1990)

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del D.P.R. 13/02/1964 n. 185.

Art. 14 (art. 39 D.P.R. 285/1990)

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati dal direttore sanitario dell'ospedale o della Casa di Cura all'Ufficiale di Stato Civile per eventuale rettifica da parte dell'A.S.L. della scheda di morte contemplata dall'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO III PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 15 (art. 8 D.P.R. 285/1990)

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art. 16 (art. 9 D.P.R. 285/1990)

Nei casi di morte improvvisa ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 17 (art. 10 D.P.R. 285/1990)

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'A.S.L., il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 18 (art. 11 D.P.R. 285/1990)

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito, muoverlo dal luogo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli articoli 6, 8, 10 del presente regolamento. Si deve inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica.

CAPITOLO IV DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 19

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 20

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce (abete o pioppo) ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Per le tumulazioni, anche se temporanee in colombari, tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco, a 1,5 mm se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi di altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri. Ciò deve risultare da un attestato dell'A.S.L.

Art. 21

Sul feretro, sarà collocata una targa di piombo col nome e cognome del defunto ed anno di morte.

È in facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro anche una bocchetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

CAPITOLO V TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 22

Il trasporto di cadaveri al cimitero é eseguito da terzi senza il pagamento di alcun diritto, tenendo conto delle norme di cui agli articoli 6 e 19 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Il Comune non si avvale del diritto di privativa.

Art. 23

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli articoli 20 e 21 del citato D.P.R. 285/1990.

Art. 24

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono.

Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 25

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri dove non esiste, potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria, purché corredata di apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita o sotto la sorveglianza del custode anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 26 (art. 18 e 25 D.P.R. 285/1990)

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa come previsto nel successivo art. 30 e, seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che l'A.S.L. non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 non può essere concessa.

L'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 a seguito di esumazione può essere concessa, ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso, purché siano decorsi almeno due anni dal decesso e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'A.S.L.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 31, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 27 (art. 18 D.P.R. 285/1990)

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 28

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

I cortei funebri possono svolgersi nei giorni da lunedì a sabato con esclusione delle giornate festive.

I cortei funebri devono arrivare al cimitero nei giorni sopra indicati entro le ore 18,00 nella stagione estiva dal 15 Giugno al 15 Settembre ed entro le ore 17,00 nel restante periodo dell'anno.

Art. 29

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 24 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 30 (art. 30 e 32 D.P.R. 285/1990)

Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, ed essere osservate scrupolosamente anche, per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 31

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 32 (art. 27 D.P.R. 285/1990)

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937 n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938 n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art. 33

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 41 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario sempre che vi sia il parere favorevole dell'A.S.L.

Art. 34

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 35

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art. 36

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24 e 30 precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPITOLO VI AUTOPSIE, IMBALSAMAZIONI

Art. 37 (art. 45 D.P.R. 285/1990)

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria a norma dell'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale pubblicate con R.D. 29 maggio 1931 n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'A.S.L. della scheda di morte di cui all'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco o all'A.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934 n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 13.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 38 (art. 46 D.P.R. 285/1990)

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo dell'A.S.L. da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 30 è eseguito dall'A.S.L. o da altro personale tecnico delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 15, 16 e 17.

Art. 39 (art. 47 D.P.R. 285/1990)

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69 e 74 del D.P.R. 13/02/1964 n. 185.

CAPITOLO VII CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 40 (art. 6 e 7 D.P.R. 285/1990)

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 5.

Per la tumulazione occorre il permesso di seppellimento dell'Ufficiale di Stato Civile. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.S.L.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 41

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 41; egli inoltre scrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 40, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 42

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 43

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professato il defunto.

Art. 44

Per calare nella fossa un feretro o per collocarlo in un colombario si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa o nel loculo, questo verrà subito riempito o chiuso. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 45

I cimiteri si compongono:

- a) di campi comuni;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di tombe individuali ad uno o due posti;
- d) di cappelle di famiglia;
- e) di colombari;
- f) di ossari individuali per resti mortali e ceneri dei cremati;
- g) di ossario comune e di un cinerario comune.

CAPITOLO VIII CREMAZIONI

Art. 46 (art. 79 D.P.R. 285/1990)

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- 1 Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato.
- 2 In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge ed, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seg. del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 20 della Legge 04/01/1968 n. 15.
- 3 Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta

dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente ai sensi dell'art. 20 della Legge 04/01/1968 n. 15.

- 4 Certificato in carta libera del medico curante o del necroscopo con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In mancanza del certificato di cui sopra, ovvero nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nullaosta dell'autorità Giudiziaria.

Art. 47

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Al fine di favorire la cremazione, la tariffa per la concessione di cinerari/ossari viene ridotta alla metà.

Art. 48

Le urne cinerarie devono essere di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

Le urne devono essere sigillate per evitare eventuali profanazioni e devono essere riposte in un loculo appositamente predisposto.

Le dimensioni limite di ingombro delle urne non devono superare in altezza e larghezza i 25 cm e in profondità i 40 cm.

Art. 49

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 24 e 30, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni dell'A.S.L. in presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 50

Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell'art. 80 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche degli ossari individuali dei cimiteri comunali, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del forno crematorio, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

CAPITOLO IX INUMAZIONI - CAMPI COMUNI

Art. 51 (art. 68 e 69 D.P.R. 285/1990)

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

La sepoltura nel campo comune ha una durata minima di 10 anni.

Art. 52

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 53

Ogni fossa è contrassegnata con un cippo o una croce e da una cordata forniti dal Comune. Il tempo massimo per la loro posa in opera è fissata in 120 giorni.

Sul cippo o croce va applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e morte.

Il cippo o la croce e la cordonata sono assoggettati ad un rimborso spese fissato dalla Giunta Comunale.

L'onere della spesa è a carico del Comune, qualora, previo accertamento, risulti che il defunto non abbia nessun familiare o parente stretto.

Art. 54 (art. 71 e 72 D.P.R. 285/1990)

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di ogni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza m 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato.

Art. 55 (art. 75 D.P.R. 285/1990)

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Art. 56

Sulle tombe nei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare solo la superficie della fossa.

Sulle tombe possono essere messi pure arbusti di altezza non superiore a cm 90. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del custode del cimitero. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

Art. 57

Sulle fosse comuni, in alternativa al cippo o croce e cordonata fornite dal Comune, è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo tali da non coprire una superficie maggiore dei 2/3 dell'area della fossa.

L'eventuale monumentino non può superare l'altezza di cm 90

Le scritte possono riportare cognome, nome, anno, mese e giorno della morte e della nascita.

E' consentito l'allacciamento elettrico votivo.

CAPITOLO X TUMULAZIONI - SEPOLTURE PRIVATE

Art. 58

Il Comune mette a disposizione dei privati mediante concessione:

- a) aree per tombe di famiglia o cappelle di famiglia;
- b) tombe individuali a uno o due posti;
- c) colombari individuali a un posto;
- d) ossari individuali per la raccolta di resti mortali o ceneri dei cremati.

Art. 59

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 58 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art. 60

La concessione delle aree per cappelle, delle tombe individuali o di famiglia, dei colombari e degli ossari deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

La concessione delle tombe individuali, dei colombari e degli ossari è consentita solo per la collocazione di feretri o resti mortali di persone già defunte al momento della richiesta, rimanendo esclusa ogni possibilità di prenotazione in vita del loculo.

Art. 61

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo 58 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

In caso di rinuncia alla concessione prima della scadenza o di traslazione della salma in altra sepoltura non si procede ad alcun rimborso della tariffa pagata.

E' consentita l'estumulazione straordinaria dal colombario o dalla tomba individuale a un posto per la collocazione in tomba individuale a due posti, non oltre 5 anni dal decesso, o per la collocazione in tomba o cappella di famiglia fino alla scadenza della concessione senza limiti di tempo.

Non è consentita l'estumulazione straordinaria dal colombario per la collocazione in altro colombario o tomba individuale a un posto, nè da tomba individuale a un posto ad altra tomba individuale a un posto o a un colombario.

Art. 62

L'assegnazione delle tombe individuali a uno o due posti avviene in ciascun campo nuovo cominciando dall'estremità più vicina all'entrata del cimitero e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità seguendo la numerazione alla greca, cioè proseguendo fino al lato opposto e poi nella fila successiva partendo dal lato di arrivo fino a quello di inizio e così di seguito.

Tuttavia qualora l'assegnazione fila per fila senza soluzione di continuità non sia possibile perché taluni posti del campo sono già occupati, il concessionario ha facoltà di scegliere il posto in posizioni lasciate libere da precedenti tombe.

Per l'adeguamento alla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche e a quella sulla sicurezza del lavoro, al fine di rendere accessibili anche ai mezzi meccanici i campi interamente delimitati da tombe, è possibile concordare con il concessionario lo spostamento, a spese del Comune, della tomba che ostruisce il passaggio secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale in altro luogo del campo. In ogni caso non è ammesso il rinnovo delle concessioni di tali tombe individuate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 63

L'assegnazione dei colombari posti in ciascuna campata avviene cominciando dal loculo che si trova all'estremità sinistra in basso proseguendo con numerazione alla greca, cioè verso l'alto fino alla 4^a fila, e poi dall'alto della colonna successiva verso il basso e poi ancora dal basso in alto e così di seguito.

Non è perciò consentita la scelta del colombario fino alla 4^a fila, tranne che si tratti di colombari liberati da precedenti tumulazioni.

Invece l'assegnazione dei colombari posti dalla 5^a fila in su è a scelta del concessionario.

In deroga alle norme sull'assegnazione dei colombari in ordine progressivo, il defunto può essere tumulato in qualsiasi loculo libero in 1^a o 2^a fila qualora uno o più dei suoi familiari viventi siano disabili.

Art. 64

L'assegnazione degli ossari posti in ciascuna campata avviene cominciando dalla nicchia che si trova all'estremità sinistra in 2^a fila proseguendo con numerazione alla greca, cioè verso l'alto fino alla 5^a fila, e poi dall'alto della colonna successiva verso il basso e poi ancora dal basso in alto e così di seguito.

Non è perciò consentita la scelta dell'ossario dalla 2^a alla 5^a fila, tranne che si tratti di ossari liberati da precedenti tumulazioni.

Invece l'assegnazione degli ossari posti in 1^a fila e dalla 6^a fila in su è a scelta del concessionario.

In deroga alle norme sull'assegnazione dei colombari in ordine progressivo, il defunto può essere tumulato in qualsiasi loculo libero in 2^a o 3^a fila qualora uno o più dei suoi familiari viventi siano disabili.

Art. 65

Le spese di manutenzione delle tombe individuali e di famiglia, dei colombari e degli ossari sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 66 TOMBE DI FAMIGLIA E AREE PER CAPPELLE

Può essere dato in concessione ai privati del terreno nei cimiteri per la costruzione di cappelle di famiglia.

Le costruzioni devono essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile dell'Area tecnica, su conforme parere dell'A.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale.

L'eventuale iscrizione non dovrà superare la dimensione di cm 30 per un metro.

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso il Comune deve accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

Art. 67

Le tombe di famiglia o le aree per cappelle possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni senza fini di lucro.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba o cappella di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- I) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e loro coniugi o conviventi;
- II) i fratelli e le sorelle e loro coniugi o conviventi;
- III) il coniuge o convivente.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 68

Le concessioni delle tombe e cappelle di famiglia hanno la durata di anni 99 (1) salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò purché il Comune possa accertare che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella.

La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli interessati, con la conseguenza che il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune, previa presa d'atto con apposito provvedimento, da pubblicare all'albo pretorio e nel Cimitero.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, verrà accordato per una sola volta il rinnovo della concessione per la durata di 30 anni, previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa della concessione di 99 anni in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati della scadenza della concessione nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

(1) A sensi del primo comma dell'att. 92 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, tale durata non può essere superiore a 99 anni.

Art. 69

Le tombe e le cappelle di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 70

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803, come confermato dall'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 71 TOMBE INDIVIDUALI, COLOMBARI E OSSARI

Nelle tombe individuali ad un posto e nei colombari può essere collocato un solo feretro; nelle tombe a due posti due feretri, uno per loculo.

Il diritto di sepoltura è circoscritto solo alla salma della persona per la quale è stata fatta la concessione.

Per la tomba a due posti il concessionario deve indicare la persona alla quale è riservato il secondo posto.

I resti mortali potranno essere collocati anche in ossari individuali.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo (tomba, colombario od ossario), sia o meno presente un feretro.

Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione della tomba e del colombario ha la durata di anni 30 decorrenti dalla data della concessione, quello dell'ossario di 20 anni.

Alla scadenza di tali termini il Comune rientra in possesso del loculo (tomba, colombario od ossario), facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

E' però riservata agli eredi la facoltà di rinnovare anche per più volte la concessione per il periodo di 15 anni, dietro pagamento di un diritto di concessione calcolato sulle tariffe in vigore all'epoca della scadenza.

La tariffa per il primo rinnovo è pari a quella vigente per le nuove concessioni, quella per il secondo rinnovo è pari al doppio della tariffa vigente per le nuove concessioni, quella per il terzo rinnovo è pari al triplo e così via.

Art. 72

La muratura in cemento armato per i loculi delle tombe individuali a uno o due posti è predisposta a spese del concessionario.

La fossa deve avere una lunghezza di m 2,50 ed una larghezza di m 2 se doppia o m 1,15 se singola. Le dimensioni interne di ogni loculo devono essere pari a m 2,20 di lunghezza per m 0,75 di larghezza e m 0,80 di profondità (luce netta).

Per la predisposizione dell'allacciamento elettrico votivo, indipendentemente dal successivo allacciamento o meno, deve essere predisposto nel muretto della tomba verso il vialetto a filo superiore della soletta e in posizione centrale una scatola di derivazione del diametro di mm 80 con coperchio in pvc con chiusura a pressione. Devono inoltre essere posati dei tubi flessibili del diametro di mm 25 che partono dalla scatola di derivazione: uno per allacciare la lampada votiva ed altri due da raccordarsi rispettivamente con il cavidotto della tomba che precede e con quello della tomba che segue di futura costruzione.

Sulle tombe può essere posto a spese del concessionario un monumento, che può occupare una superficie massima di m 2,00 di lunghezza per m 1,70 di larghezza se la tomba è doppia, e m 2,00 di lunghezza per m 0,85 di larghezza se la tomba è singola. L'altezza del monumento non deve essere superiore a m 1,20, quella del basamento a cm 40, da ridurre a cm 22 se vi è la testata verticale.

E' fatto obbligo al concessionario o al marmista da lui incaricato di posare il monumentino solo alla presenza del custode del cimitero, che deve di volta in volta essere preventivamente avvisato.

Art. 73

Sulle sepolture private si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare solo la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,20. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del custode del cimitero. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

E' consentito l'allacciamento elettrico votivo.

Art. 74

La concessione del colombario è comprensiva della lastra di chiusura in marmo bianco di carrara o travertino fornita dal Comune, sulla quale il concessionario può far apporre a sue spese iscrizioni mediante lettere in bronzo del tipo in rilievo o incise da piombare.

Sulle lapidi possono anche essere posizionati, sempre a spese del concessionario, portafiori e lampade votive, mantenendo una disposizione analoga a quella dei colombari vicini..

E' consentito, a spese del concessionario, l'utilizzo di altra lapide del medesimo colore e materiale, anche con basso rilievi o immagini che abbiano sporgenza massima di cm 5.

Per motivi di igiene, non è ammesso l'utilizzo di un'unica lapide per chiudere due colombari attigui.

E' fatto obbligo al concessionario o al marmista da lui incaricato di posare o spostare in qualsiasi modo la lapide solo alla presenza del custode del cimitero, che deve di volta in volta essere preventivamente avvisato.

CAPITOLO XI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 75

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso almeno il decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti, previa autorizzazione del Sindaco, per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati, o, dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia.

Art. 76

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, avvengono seguendo in ordine cronologico i campi che per intero vennero prima occupati.

Gli interessati alle esumazioni vengono informati mediante avvisi apposti per almeno tre mesi sui cippi e nella bacheca del cimitero e con comunicazione scritta all'ultimo indirizzo se conosciuto.

Qualora non sia possibile la comunicazione diretta ai parenti degli esumandi, il relativi nominativi saranno pubblicati sul notiziario comunale mensile o su una pubblicazione periodica a diffusione locale (quotidiano, settimanale, quindicinale o mensile...).

Detta comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno dell'esumazione viene inviata agli interessati almeno 15 giorni prima qualora le salme si trovino in campo comune che deve venire interamente liberato. La comunicazione scritta sarà invece priva della data esatta dell'esumazione qualora la salma si trovi in campo comune in cui viene liberata una fossa alla volta perchè non è accessibile con i mezzi meccanici o perchè in esso si trovano cadaveri inumati in tempi molto diversificati. In tal caso il giorno esatto dell'esumazione verrà comunicato all'interessato telefonicamente con almeno un giorno di preavviso.

Durante le esumazioni collettive il cimitero resta chiuso al pubblico, eccetto ai parenti degli esumandi.

Art. 77

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune sempreché coloro che vi hanno interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 36.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà utilizzarle solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti nel rispetto del D.P.R. 10/09/1982 n. 915, essendo equiparati a rifiuti speciali, eccettuati i fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari, assimilabili a rifiuti solidi urbani.

Art. 78

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono autorizzate dal Sindaco.

Qualora le salme esumate/estumulato si trovino in condizione di completa mineralizzazione si può provvedere all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.

Alla scadenza della concessione cimiteriale non rinnovata e salvo che i parenti non abbiano chiesto diversa destinazione, quando, a seguito di esumazione ed estumulazione ordinaria (10 anni e 30 anni), la mineralizzazione dei cadaveri non sia ancora avvenuta in modo completo, gli stessi verranno avviati a cremazione, con spesa a carico del Comune, mentre i familiari potranno scegliere poi se collocare le ceneri in ossario comune oppure a pagamento.

Art. 79

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 80 (art. 84 D.P.R. 285/1990)

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

E' inoltre proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il medico dell'A.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 81

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il medico dell'A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il medico dell'A.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui al precedente art. 79.

Art. 82

Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni dettate caso per caso dal medico dell' A.S.L., precauzioni che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo, emessa a termini dell'art. 83 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art. 83

Alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie devono sempre assistere il custode del cimitero ed il medico dell'A.S.L.

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 84 (art. 87 D.P.R. 285/1990)

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e all'A.S.L. chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 85

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 86

Nei casi di esumazione ed estumulazione straordinaria di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale previste da apposita tariffa deliberata dalla Giunta Comunale.

CAPITOLO XII NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 87 (art. 50 D.P.R. 285/1990)

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- d) i nati morti di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990 e i prodotti del concepimento delle persone sopra elencate alle lett. a), b), c);
- e) i cadaveri delle persone originarie di Albino;
- f) i cadaveri di chi ha già sepolto un congiunto di I grado in Albino;
- g) i resti mortali delle persone sopra elencate alle lett. a), b), c), d), e) e f).

Art. 88

Le sepolture private fuori del cimitero, autorizzate a norma dell'art.101 del D.P.R. 285/1990 e contemplate dall'articolo 340 del T.U. della legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza del Comune come i cimiteri e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

Art. 89 (art. 51 D.P.R. 285/1990)

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Comune.

L'A.S.L. vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Comune i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, così generali come locali, che regolano la materia e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

CAPITOLO XIII POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 90

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 91

E' vietato l'accesso ai cimiteri con qualsiasi veicolo, tranne che per ragioni di servizio. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 92

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, devono essere tenuti in ordine; sia nei campi comuni che nella zona delle fosse private l'erba deve essere frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte devono essere ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 93

E' lasciata la facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc., con i limiti indicati negli articoli precedenti.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 94

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 95

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportate dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 96

È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dal Comune.

Art. 97

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto ad assistere per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni ed alle estumulazioni.

Art. 98

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi legge.

CAPITOLO XIV CUSTODI DEL CIMITERO E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 99

La custodia dei cimiteri é affidata alle persone incaricate dal Comune per quanto riguarda i servizi cimiteriali ed a quelle dell'A.S.L. per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

Art. 100

I custodi dei cimiteri sono incaricati dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione dei cimiteri, nonché la tenuta dei registri.

I custodi hanno la chiave della porta dei cimiteri e quella dei diversi locali dei cimiteri.

Art. 101

I custodi dei cimiteri devono:

1. dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
2. segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
4. curare la pulizia dei portici dei locali, dei cestini ed in generale di tutto il cimitero;
5. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, dei monumenti, delle croci, ecc.;
6. tenere la regolare registrazione di tutti i morti che vengono sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che venga loro consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
7. eseguire gli scavi nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
8. avvertire l'A.S.L. per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tempestivamente tutte quelle operazioni che la stessa impartirà.

Art. 102

Gli addetti ai lavori nel cimitero debbono essere sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle normative in materia di igiene e sanità e sicurezza del lavoro.

CAPITOLO XV CONTRAVVENZIONI

Art. 103

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, con l'ammenda fino a lire 100.000, a sensi degli articoli 339, 340 e 358 del T.U.L.S. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche.

Il personale abilitato ad elevare contravvenzioni è il seguente: polizia municipale, il responsabile tecnico dei cimiteri ed il responsabile dei Servizi Demografici.

CAPITOLO XVI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 104

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

Art. 105

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.